

CH_VB 91.3193 vom 4. Oktober 1991

Bundesverwaltung, 1991-10-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_91.3193

FR: CH_VB 91.3193 du 4 octobre 1991

IT: CH_VB 91.3193 del 4 ottobre 1991

Erwägungen

E. 4

que du personnel de chancellerie de langue italienne soit à la disposition du Parlement, notamment pour les travaux de dactylographie et de recherche.

Mitunterzeichner-Cofirmatari-Cosignataires: Saggi, Caccia, Carobbio, Cotti, Grassi, Pini, Salvioni (7) Schriftliche Begründung - Motivazione scritta - Développement par écrit Il principio fondamentale su cui si fonda questa mozione è quello sancito nell'articolo 116 della Costituzione federale che stabilisce l'assoluta parità delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano). Purtroppo, anche nella realtà quotidiana dell'attività delle Camere federali questo principio non è rispettato. Vi è infatti una palese disparità di diritto e di fatto tra l'italiano, da una parte, e il francese e ancor più il tedesco, dall'altra. Nonostante alcuni miglioramenti attuati in passato, la nostra lingua non è ancora presente nello stesso grado delle altre due lingue ufficiali. Le lacune principali esistono nei quattro settori elencati nella mozione. In primo luogo, tutta la documentazione dipartimentale e parlamentare deve essere disponibile anche in italiano. E' un'esigenza che non serve unicamente ai dieci deputati ticinesi, ma bensì a tutti coloro che in Svizzera e segnatamente nella Svizzera italiana (autorità, amministrazione, giornalisti, partiti politici, organizzazioni e associazioni, studenti ecc.) hanno la necessità di consultare i documenti pubblici inerenti al lavoro delle Camere. Non si comprende poi perché la traduzione simultanea in Parlamento sia oggi limitata al francese e al tedesco. Gli interventi del deputato che si esprime in italiano sono tradotti simultaneamente nelle altre due lingue ufficiali, ma gli interventi in queste due lingue non sono tradotti in italiano. Questa lacuna va colmata. Essa consentirebbe peraltro di mettere a disposizione del pubblico delle tribune delle cuffie per seguire i dibattiti in una delle tre lingue ufficiali: un'esigenza sentita da molti frequentatori delle tribune delle Camere che spesso hanno grosse difficoltà nel capire i dibattiti parlamentari perché non conoscono sufficientemente le diverse lingue. Anche nelle commissioni con deputati ticinesi occorre assicurare la traduzione simultanea delle loro proposte e delle discussioni. Per un deputato, anche con buone conoscenze linguistiche, è difficile seguire per ore e ore i dibattiti in un'altra lingua. Ciò richiede uno sforzo di concentrazione considerevole e spesso (su temi complessi e con una specifica terminologia) subentrano difficoltà di esatta comprensione e quindi di partecipazione ai dibattiti commissionali. La traduzione simultanea faciliterebbe anche la comprensione reciproca tra deputati di lingue diverse, sicuramente non sufficiente, e tra commissioni del Consiglio federale ed esperti, e viceversa. Per gli stessi motivi il Presidente e il relatore della Svizzera italiana possono anche esprimersi nella loro lingua. Da ultimo non si comprende perché i deputati ticinesi debbano incontrare regolarmente grosse difficoltà nella cancelleria del Parlamento, quando si tratta di ottenere i servizi di una o più segretarie di lingua italiana o bilingui in grado di comprendere e di scrivere in lingua italiana i testi da loro preparati in qualità di presidente o relatore, di interventi, alti

parlamentari o di corrispondenza strettamente legata all'attività del deputato. La presenza della lingua e della cultura italiana nell'attività delle Camere federali passa anche attraverso la soluzione pratica di questi problemi, la Deputazione ticinese invita pertanto gli organi e i servizi responsabili del Parlamento a provvedere, entro un anno dall'adozione delle nuove disposizioni sulla riforma del Parlamento, affinché il principio costituzionale della parità delle tre lingue, in particolare le richieste specificamente espresse nella mozione, siano soddisfatti. Schriftliche Stellungnahme des Büros vom 13. August 1991 Risposta scritta dell'Ufficio del 13 agosto 1991 Rapport écrit du Bureau du 13 août 1991 L'Ufficio è conscio del fatto che la parità fra l'italiano, da un canto, e il francese e il tedesco, dall'altro, non è attualmente assicurata in Parlamento. Il principio costituzionale dell'uguaglianza delle lingue potrà tuttavia essere attuato soltanto gradualmente. Per realizzare questo principio, che sta particolarmente a cuore all'Ufficio, come alla deputazione ticinese, si dovranno mettere in opera importanti mezzi. Si dovranno assumere traduttori, interpreti, segretari e personale tecnico, ossia una trentina di persone. La loro remunerazione complessiva sarà di circa 4,5 milioni di franchi annui. Si dovranno inoltre coprire i costi infrastrutturali che ammonteranno a circa 2,5 milioni di franchi. Nell'ambito delle deliberazioni del 19 giugno 1991 in merito alla Riforma del Parlamento, il Consiglio nazionale ha deciso che «entro un anno dalla presente revisione, le Camere federali prendono tutte le decisioni necessarie affinché il principio costituzionale della parità delle lingue ufficiali possa essere attuato in Parlamento» (disposizioni transitorie). L'Ufficio ritiene che occorrerà procedere secondo un ordine di priorità nella realizzazione delle richieste. Si potrebbe immaginare di cominciare ad assicurare l'interpretazione simultanea delle sedute plenarie e la traduzione in italiano delle proposte, dei rapporti delle commissioni e dei paragrafi. Se l'interpretazione simultanea fosse stesa alle tre lingue ufficiali, la funzione di secondo relatore potrebbe essere soppressa (art. 22 RCN). Quanto all'interpretazione nelle commissioni, l'Ufficio costata che sussiste una divergenza fra la decisione del Consiglio nazionale e la proposta della Commissione del Consiglio degli Stati. La Commissione del Consiglio nazionale «Riforma del Parlamento» ha previsto, nel suo rapporto del 16 maggio 1991, che le deliberazioni siano tradotte in italiano soltanto su richiesta di un deputato (art. 23a RCN). Il 19 giugno 1991, il Consiglio nazionale ha deciso (in prima lettura), con 77 voti contro 59, che, contrariamente alla versione della commissione, le deliberazioni siano tradotte in italiano se almeno un membro della commissione è un parlamentare della Svizzera italiana. L'Ufficio propende per la clausola facoltativa quale proposta dalla Commissione del Consiglio nazionale «Riforma del Parlamento» (16.5.1991). •In una prima fase si potrebbe pensare alla pubblicazione in italiano del «Riassunto delle deliberazioni dell'Assemblea federale» e all'introduzione dell'italiano nel sistema informatico del Parlamento. Per quanto concerne i documenti emanati dal Consiglio federale e dall'amministrazione federale, la Cancelleria federale ha assicurato all'Ufficio che il governo intende rimediare a una situazione che ritiene insoddisfacente e discriminatoria. Si può dunque sperare che il rapporto di gestione, il preventivo, il consuntivo ed altri documenti dipartimentali siano in futuro disponibili anche in lingua italiana. Antrag des Büros Proposta dell'Ufficio Proposition du Bureau La mozione è accettata con le riserve menzionate nel rapporto. Ueberwiesen - Transmis

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Cavadini Gleichstellung der italienischen Sprache im Parlament Motion Cavadini Parité au Parlement entre l'italien et les autres langues officielles Mozione

Cavadini Parità dell'italiano in Parlamento In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea
federale Jahr 1991 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session
Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national
Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 91.3193
Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 04.10.1991 - 08:00 Date Data Seite 1974-1975
Page Pagina Ref. No 20 020 407 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für
das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service
du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal
Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.